



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELL'ISPettorato CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITÀ
E DELLA REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
DIREZIONE GENERALE PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI ORGANISMI DI CONTROLLO E
CERTIFICAZIONE E TUTELA DEL CONSUMATORE

Autorizzazione all'organismo denominato "Controllo Qualità Alto Adige" ad effettuare i controlli per la indicazione geografica protetta "Mela Alto Adige o Südtiroler Apfel", registrata in ambito Unione europea.

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Visto il Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il Regolamento (CE) n. 1855 della Commissione del 14 novembre 2005 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione della indicazione geografica protetta "Mela Alto Adige o Südtiroler Apfel";

Visti gli articoli 36 e 37 del predetto Regolamento (UE) n. 1151/2012, concernente i controlli;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 1999 – ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il Regolamento (UE) n. 625/2017 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari;

Visto in particolare l'art. 28 del citato Regolamento (UE) 625/2017 relativo alla delega da parte delle autorità competenti di determinati compiti riguardanti i controlli ufficiali;

Visto il decreto ministeriale 16 febbraio 2012, recante "Sistema nazionale di vigilanza sulle strutture autorizzate al controllo delle produzioni agroalimentari regolamentate", che, d'intesa con le Regioni e Province autonome, istituisce la Banca dati vigilanza;

Visto il decreto ministeriale del 12 marzo 2015, n. 271, pubblicato sul sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, concernente la Banca dati vigilanza;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2019, n. 179 – Regolamento concernente organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, e successive modifiche;

MIPAAF - Segreteria VICO - Prot. Interno N.0236763 del 21/05/2021



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELL'ISPettorATO CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITÀ
E DELLA REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
DIREZIONE GENERALE PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI ORGANISMI DI CONTROLLO E
CERTIFICAZIONE E TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il D.M. 4 dicembre 2020 – Individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto il D.P.C.M. 14 ottobre 2020, con il quale al Dott. Roberto Tomasello è stato conferito l'incarico di Direttore Generale per il riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione e tutela del consumatore "VICO" di questo Ispettorato;

Visto il decreto n. 8243 del 24 maggio 2018, pubblicato sul sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, con il quale "Controllo Qualità Alto Adige" è stato autorizzato ad effettuare i controlli per la indicazione geografica protetta "Mela Alto Adige o Südtiroler Apfel";

Considerato che la predetta autorizzazione ha validità triennale a decorrere dal 25 maggio 2018, come disposto dal decreto sopra citato;

Vista la nota del 12 marzo 2021 con la quale il "Consorzio Mela Alto Adige IGP" ha confermato "Controllo Qualità Alto Adige" quale struttura di controllo della denominazione protetta "Mela Alto Adige o Südtiroler Apfel";

Considerato che il tariffario ed il piano dei controlli predisposti da "Controllo Qualità Alto Adige" ed approvati dalla Direzione Generale per il riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione e tutela del consumatore, risultano tuttora applicabili;

Considerato che sussistono i requisiti necessari per autorizzare il suddetto Organismo ad espletare le funzioni di controllo, previste dagli articoli 36 e 37 del Regolamento (UE) n.1151/2012, per la indicazione geografica protetta "Mela Alto Adige o Südtiroler Apfel";

D E C R E T A

Articolo 1

(Autorizzazione)

"Controllo Qualità Alto Adige" con sede in Terlano (BZ), Via Jakobi n. 1/B, è autorizzato ad espletare le funzioni di controllo, previste dagli articoli 36 e 37 del Regolamento (UE) n.1151/2012, per la indicazione geografica protetta "Mela Alto Adige o Südtiroler Apfel", registrata in ambito Unione europea con Regolamento (CE) n. 1855 del 14 novembre 2005.

Articolo 2

(Obblighi del soggetto autorizzato)

1. "Controllo Qualità Alto Adige" per tutta la durata del periodo di validità dell'autorizzazione è tenuto a rispettare le norme e gli obblighi previsti dalla regolamentazione comunitaria e nazionale di settore, nonché ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'autorità nazionale competente, ove lo ritenga necessario, decida di impartire.



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELL'ISPettorato CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITÀ
E DELLA REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
DIREZIONE GENERALE PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI ORGANISMI DI CONTROLLO E
CERTIFICAZIONE E TUTELA DEL CONSUMATORE

2. “Controllo Qualità Alto Adige” non può modificare la compagine sociale e lo statuto senza il preventivo assenso dell’Amministrazione.
3. “Controllo Qualità Alto Adige” sottopone ad approvazione le variazioni concernenti il piano di controllo e il sistema tariffario.
4. Le variazioni suindicate sono approvate dall’Amministrazione con apposita nota senza modifica del presente decreto.
5. “Controllo Qualità Alto Adige” comunica all’Amministrazione le modifiche relative alla documentazione di sistema, al personale ispettivo e alla composizione degli organi collegiali.

Articolo 3

(Decorrenza e durata del provvedimento)

1. L’autorizzazione di cui all’art. 1 ha durata triennale e decorre dal 25 maggio 2021.
2. Prima del termine di scadenza del terzo anno di autorizzazione, il soggetto legittimato ai sensi dell’articolo 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, dovrà comunicare all’Autorità nazionale competente, l’intenzione di confermare “Controllo Qualità Alto Adige” o proporre un nuovo soggetto da scegliersi tra quelli iscritti nell’elenco di cui all’art. 14, comma 7, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, o l’autorità pubblica da designare.
3. Nel periodo di vigenza dell’autorizzazione “Controllo Qualità Alto Adige” resterà iscritto nell’elenco degli organismi privati di controllo di cui all’articolo 14, comma 7 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, a meno che non intervengano motivi ostativi alla sua iscrizione nel predetto elenco.

Articolo 4

(Vigilanza)

“Controllo Qualità Alto Adige” è sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e dalla Provincia Autonoma di Bolzano, ai sensi dell’art. 14, comma 12, della legge 21 dicembre 1999, n. 526.

Articolo 5

(Obblighi di comunicazione)

1. “Controllo Qualità Alto Adige” comunica in forma telematica, al Dipartimento dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari – ICQRF – del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e alla Regione competente per territorio, le quantità di prodotto certificate nell’anno con cadenza semestrale, entro il 20 luglio (per il primo semestre) ed entro al 20 gennaio (per il secondo semestre).
2. “Controllo Qualità Alto Adige” trasmetterà i dati relativi al rilascio delle attestazioni di conformità all’utilizzo della indicazione geografica protetta “Mela Alto Adige o Südtiroler Apfel” a richiesta, ove



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELL'ISPettorato CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITÀ
E DELLA REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
DIREZIONE GENERALE PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI ORGANISMI DI CONTROLLO E
CERTIFICAZIONE E TUTELA DEL CONSUMATORE

riconosciuto, del Consorzio di Tutela, ai sensi dell'art. 14 della Legge 526/99 e, comunque, in assenza di tale richiesta, con cadenza annuale, entro il 20 gennaio per l'anno precedente.

3. "Controllo Qualità Alto Adige" è tenuto ad adempiere agli obblighi indicati negli artt. 5 e 7 del decreto ministeriale 12 marzo 2015, n. 271.

Articolo 6

(Misure in caso di inosservanza delle disposizioni)

L'inosservanza, da parte di "Controllo Qualità Alto Adige" delle disposizioni del presente decreto può comportare la sospensione o la revoca dell'autorizzazione di cui all'articolo 1, ai sensi dell'articolo 14, comma 4, della Legge 526/99.

Il presente decreto è pubblicato sul sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Il Direttore Generale
Dott. Roberto Tomasello
(Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD)